

1/2020 Protocolli di Intesa



Ministero della Giustizia - m.d.g.		
AGO - G3304801203		
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MESSINA		
N. 462	16/04/2020	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
14-20	2-1	17- /
Fascicolo	Settofascicolo	
12-9		

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MESSINA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI MESSINA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BARCELONA P.G.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PATTI

AL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI MESSINA

AL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI BARCELONA P.G.

AL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI PATTI

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE
E DEI SERVIZI - SETTORE MINORILE

AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI MESSINA

AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA

AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA

AL QUESTORE DI MESSINA

AL COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI MESSINA

AL COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MESSINA

AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI MESSINA

AL PROVVEDITORE REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

AI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI MINORILI DI CATANIA E DI ACIREALE

AL DIRETTORE DELL'U.S.S.M. E DEL C.P.A. DI MESSINA

Oggetto: Protocollo di intesa avente ad oggetto l'espletamento con la modalità della videoconferenza da remoto delle convalide degli arresti e dei fermi, degli interrogatori di garanzia, nonché delle udienze relative a procedimenti a carico di persone detenute, oppure sottoposte a misure cautelari nell'ambito dei quali sia stata espressamente formulata la richiesta di procedere anche nel periodo di sospensione connesso all'emergenza epidemiologica in atto.

Si trasmette il Protocollo in oggetto, in vigore da oggi 16.4.2020, a seguito di interlocuzione già intercorsa con gli organismi forensi di cui all'intestazione.

Cordiali saluti.

Messina, 16.4.2020

Il Presidente del Tribunale

Michele Saya



Il Procuratore della Repubblica

Andrea Ragano





TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MESSINA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI MESSINA

ORDINI DEGLI AVVOCATI DI MESSINA, BARCELLONA P.G. e PATTI

CAMERE PENALI DI MESSINA, BARCELLONA P.G. e PATTI

Protocollo di intesa tra

Tribunale per i Minorenni di Messina, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina, Ordini degli Avvocati di Messina, Patti e Barcellona P.G., Camere Penali di Messina, Patti e Barcellona P.G.

AVENTE AD OGGETTO L'ESPLETAMENTO CON LA MODALITÀ DELLA VIDEOCONFERENZA DA REMOTO DELLE CONVALIDE DEGLI ARRESTI E DEI FERMI, DEGLI INTERROGATORI DI GARANZIA, NONCHÉ DELLE UDIENZE RELATIVE A PROCEDIMENTI A CARICO DI PERSONE DETENUTE, OPPURE SOTTOPOSTE A MISURE CAUTELARI NELL'AMBITO DEI QUALI SIA STATA ESPRESSAMENTE FORMULATA LA RICHIESTA DI PROCEDERE ANCHE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE CONNESSO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN ATTO.

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il D.L. n. 18 del 17.3.2020, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Considerato che gli articoli 2, comma 7, del D.L. n. 11/20 e 83, comma 12, del D.L. n. 18/2020 dispongono che "*la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n.271.*";

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria del 26.3.2020 ("*Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte*") ha raccomandato ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti previsti dalla norma mediante procedure partecipate promuovendo la stipula di protocolli nonché di promuovere per

le udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b) e c), il loro svolgimento mediante collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a disposizione dal DGSIA;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Considerato che il Presidente del Tribunale per i Minorenni ha già provveduto a dare attuazione ai decreti legge sopra citati e alle disposizioni del Consiglio Superiore della Magistratura con provvedimento organizzativo n.9/2020 del 18.3.2020;

Considerato che gli Uffici Giudiziari del Tribunale per i Minorenni di Messina (Tribunale e Procura) hanno predisposto -e positivamente testato -gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, degli interrogatori di garanzia e delle udienze relative a procedimenti riguardanti persone detenute, oppure sottoposte a misure cautelari o di sicurezza, nell'ambito dei quali sia stata espressamente formulata la richiesta di procedere nel periodo di sospensione connesso all'emergenza epidemiologica in atto e sia altresì possibile procedere da remoto per la semplicità delle attività che devono essere compiute;

Precisato che le previsioni del presente protocollo hanno carattere eccezionale ed avranno efficacia solo sino al termine dell'emergenza sanitaria in atto, dovendosi necessariamente ristabilire le ordinarie modalità di celebrazione delle udienze non appena superata l'emergenza epidemiologica;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 *bis* comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto"*;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5).

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Si procederà con la modalità della videoconferenza all'interrogatorio di garanzia, alle udienze di convalida dell'arresto e di fermo d'indiziato di delitto, nonché alle udienze previste dall'art. 83, comma 3, lett. b), D.L 18/2020 relative a procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p. ovvero procedimenti riguardanti persone sottoposte a misure cautelari o di sicurezza che abbiano fatto espressa richiesta di procedere nel periodo di sospensione, e sia altresì possibile procedere da remoto per la semplicità delle attività che devono essere compiute.
2. A tale scopo, in alternativa al sistema ordinario di collegamento in videoconferenza per la celebrazione delle udienze penali nei casi previsti dal codice di rito, viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'Ordine e l'Avvocatura. Ove si proceda per il tramite della videoconferenza da remoto mediante la piattaforma Microsoft Teams, varranno le previsioni di cui ai punti che seguono.
3. Delle nuove modalità previste per l'espletamento delle attività processuali urgenti riguardanti soggetti minorenni sottoposti a misure coercitive custodiali e precautelari saranno tempestivamente informati il Direttore dell'Istituto penitenziario, della struttura comunitaria o del Centro di Prima Accoglienza ove si trova il minore, ai fini della manifestazione della disponibilità a rendere possibile l'attuazione delle videoconferenze Teams disciplinate dal presente protocollo. Resta fermo che, nei casi in cui risulterà impossibile procedere da remoto tramite Teams per ragioni tecniche, l'udienza sarà celebrata con le modalità ordinarie presso le aule del Tribunale oppure presso il

Centro di Prima Accoglienza di Messina, fermo l'eventuale ricorso alla videoconferenza prevista dal codice di rito.

Modalità relative all'interrogatorio di garanzia ed alle udienze di convalida dell'arresto e di fermo d'indiziato di delitto

4. Deve essere garantita al difensore la facoltà di essere presente nel luogo in cui l'arrestato parteciperà all'udienza da remoto. A tal fine, la polizia giudiziaria precedente indica al difensore il Centro di Prima Accoglienza o comunque il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto. In proposito si rappresenta che, all'attualità, sono stati già creati un collegamento con la piattaforma Microsoft TEAMS all'interno degli IPM di Acireale e di Catania, un ulteriore presso l'U.S.S.M., nonché un collegamento presso il Centro di Prima Accoglienza di Messina.
5. Al momento della comunicazione dell'avvenuto arresto/fermo o dell'esecuzione della misura cautelare, il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria precedente, mediante lo strumento telematico o telefonico l'indirizzo e-mail NON-PEC che sarà utilizzato per l'effettuazione della videoconferenza da remoto e per la ricezione delle comunicazioni a tal fine necessarie. La polizia giudiziaria provvederà alla relativa annotazione nel verbale di arresto o di fermo ovvero nel verbale di esecuzione della misura cautelare.
6. Ove la misura applicata sia la custodia cautelare in carcere, l'indagato e il difensore parteciperanno all'udienza in videoconferenza presso la struttura penitenziaria, salva la facoltà del difensore di optare per la partecipazione da remoto. Ove la misura applicata sia quella del collocamento in comunità, l'indagato e il difensore parteciperanno all'udienza in videoconferenza presso la struttura comunitaria ove il minore è collocato, salva la facoltà del difensore di optare per la partecipazione da remoto. In caso di impossibilità ad effettuare l'adempimento nei modi predetti ovvero nei casi di soggetti sottoposti ad altre misure cautelari, gli indagati saranno autorizzati ed invitati a presentarsi presso il Centro di Prima Accoglienza di Messina o presso l'aula penale del Tribunale per i Minorenni ove sarà allestita apposita postazione.
7. Ai fini della attività di cui ai punti precedenti, il difensore, al più tardi nel momento in cui riceverà l'avviso di fissazione dell'interrogatorio di garanzia o dell'udienza di convalida dell'arresto/fermo, comunicherà alla Cancelleria la volontà di partecipare all'udienza nel luogo ove si trova il minore ovvero da remoto mediante collegamento telematico ovvero presso la postazione che verrà allestita in Tribunale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione presso l'aula di udienza del Tribunale per i minorenni, ferma l'osservanza delle vigenti prescrizioni di ordine sanitario per prevenire il rischio di contagio.
8. Al difensore è comunque garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza mediante l'attivazione di un contatto telefonico od informatico riservato, con l'assistenza di un interprete se necessario. A tal fine il decreto di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto/fermo e dell'interrogatorio di garanzia indicherà l'indirizzo di posta elettronica ed i contatti telefonici della struttura presso cui verrà attivata la videoconferenza con l'indagato nonché del difensore. In alternativa, se sarà tecnicamente realizzabile, l'Avvocato potrà comunicare in via riservata con il suo assistito anche attivando un apposito canale all'interno della piattaforma Microsoft Teams.
9. La Segreteria del Pubblico Ministero di turno comunicherà alla Cancelleria del G.I.P. i riferimenti necessari per attivare il collegamento con il Pubblico Ministero d'udienza.

Modalità relative alle udienze previste dall'art. 83, comma 3, lett. b), D.L 18/2020 relative a procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p. ovvero procedimenti riguardanti persone detenute ovvero sottoposte a misure cautelari o di sicurezza che abbiano fatto espressa richiesta di procedere nel periodo di sospensione.

10. L'indagato/imputato/detenuto parteciperà all'udienza in videoconferenza nel luogo ove si trova, come indicato al punto 6). Il difensore potrà parteciparvi nel medesimo luogo, salva la facoltà di optare per la partecipazione da remoto. Il Pubblico Ministero potrà parteciparvi con la presenza in udienza o mediante il collegamento da remoto.
11. Ai fini di cui al punto precedente, il Giudice procedente (GIP/GUP, Giudice del Dibattimento, Tribunale della Libertà, Magistrato di Sorveglianza e Tribunale di sorveglianza) - nel decreto di fissazione dell'udienza o con separato provvedimento da comunicare almeno sette giorni prima dell'udienza - avviserà l'Ufficio di Procura, l'indagato/imputato/condannato e il difensore se l'udienza si svolgerà mediante collegamento tramite la piattaforma Microsoft Teams, con invito al Pubblico Ministero e al difensore che intendano partecipare da remoto a trasmettere alla cancelleria almeno quattro giorni prima dell'udienza il numero di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica ordinario (non pec) necessari al fine di consentire l'organizzazione dei collegamenti da remoto. Nel caso di soggetto in detenzione domiciliare o sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa; l'avviso conterrà l'invito e l'autorizzazione a recarsi per la celebrazione dell'udienza da remoto presso il Centro di Prima Accoglienza di Messina o presso l'aula penale del Tribunale per i Minorenni.
12. La persona offesa che sia assistita da difensore ed il relativo procuratore riceveranno analogo avviso in ordine alla celebrazione dell'udienza tramite l'applicativo Teams ed alla possibilità di parteciparvi da remoto, con invito in tal caso a comunicare alla cancelleria almeno quattro giorni prima dell'udienza l'indirizzo di posta elettronica ordinario (non pec) attraverso il quale avverrà il collegamento. La persona offesa potrà partecipare all'udienza da remoto recandosi presso lo studio del difensore. In caso di impossibilità a recarsi presso il difensore per la predetta partecipazione da remoto, analogo partecipazione verrà assicurata tramite l'apposita postazione presente presso questo Tribunale per i Minorenni o presso il C.P.A.. La persona offesa che non sia assistita da difensore potrà partecipare all'udienza da remoto tramite l'apposita postazione presente presso questo Tribunale per i Minorenni o presso il C.P.A..
13. L'audizione dei testimoni e l'eventuale conferimento di incarico peritale avranno luogo da remoto dalla postazione che sarà allestita presso questo Tribunale per i Minorenni ovvero, ove possibile, presso l'Ufficio di P.G. dotato di postazione abilitata, con comunicazione che sarà contenuta nell'ordine di citazione o in atto successivo. In caso di testi a difesa, sarà onere del difensore disporre la citazione presso la postazione abilitata che sarà individuata dall'Autorità Giudiziaria procedente.

Disposizioni comuni alle diverse ipotesi.

14. I genitori o la diversa persona idonea indicata dal minore e ammessa dall'Autorità Giudiziaria che procede utilizzeranno esclusivamente la medesima postazione da remoto dell'indagato/imputato/detenuto e qualora non sia possibile per gravi motivi accertati dall'Autorità Giudiziaria procedente, quella diversa presso il Tribunale per i minorenni, avendo cura di osservare le vigenti prescrizioni di ordine sanitario per prevenire il rischio di contagio. In caso di minore che si trovi presso strutture penitenziarie, tali persone chiederanno apposita autorizzazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
15. Anche durante lo svolgimento dell'udienza mediante il collegamento con la piattaforma Microsoft Teams viene garantita l'assistenza psicologica al minore, ove detenuto in IPM, mediante la presenza nello stesso luogo dello specialista dell'equipe della struttura detentiva e, in ogni caso, da parte del personale dell'U.S.S.M., anche da remoto, in forme che garantiscano la riservatezza della comunicazione. In quest'ottica, e nel rispetto dell'art. 9 D.P.R. n. 448/1988, il Servizio di Giustizia Minorile deve sempre essere avvisato dello svolgimento delle predette udienze mediante il collegamento con la piattaforma Microsoft Teams e invitato a partecipare.
16. Nel caso in cui occorra la nomina di un interprete, questi presenzierà accanto all'interessato nel luogo in cui questo si trova ovvero nell'aula del Tribunale ove si celebra l'udienza.
17. Il difensore e l'assistito potranno consultarsi riservatamente a mezzo del telefono oppure, ove possibile, mediante l'attivazione di un canale dedicato all'interno del team ed anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'articolo 146 bis comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
18. All'inizio dell'udienza, stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto a verbale che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 a norma dell'art.83 comma 12 D.L. n.11/2020. Il difensore dichiarerà a verbale di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza ai sensi dell'art. 183 del c.p.c..
19. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali con l'assistito. L'udienza verrà videoregistrata mediante l'apposita funzione della piattaforma Teams. La registrazione verrà tempestivamente riversata su DVD e, su richiesta delle parti o se disposta dal giudice, trascritta.
20. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che **i soggetti diversi dal P.M. e dal difensore** disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e di vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.
21. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nel team oppure mediante lo strumento della "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica delle cancellerie dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari o della Sezione Penale. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza, cui sarà allegata la stampa dell'atto/documento/istanza inviato.

Le parti si impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Consiglio Giudiziario, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Messina, Barcellona P.G. e Patti, alle Camere Penali di Messina, Barcellona P.G. e Patti, al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia - Settore Minorile, al Questore di Messina (per l'inoltro agli Uffici periferici), al Comandante Provinciale dei Carabinieri (per l'inoltro gli Uffici periferici), al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza (per l'inoltro gli Uffici periferici), al Comandante della Polizia Municipale, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, ai Direttori degli Istituti Penitenziari Minorili di Catania e di Acireale, all'U.S.S.M. ed al C.P.A. di Messina.

Messina, 16.4.2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARCELLONA P.G.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PATTI

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI MESSINA

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI BARCELLONA P.G.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI PATTI